

# *La comunicazione dati delle associazioni: “MODELLO EAS”*

## *le agevolazioni fiscali in favore delle associazioni*

La associazione può trattare – e di fatto così accade, pur non conoscendo la norma di legge precisa - come reddito non imponibile le quote associative, nonché i corrispettivi specifici (incassati a fronte di cessione di beni o prestazione di servizi) collegati strettamente agli scopi istituzionali, in virtù dell’esonero previsto all’art 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR n. 917/1986) e all’art. 4 del decreto sull’IVA (D.P.R. 633/1972).

## *nuove prescrizioni intervenute ai sensi dell’art 30, comma 1 della Legge 185/2008*

*“1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.”*

Le associazioni, pertanto, possono avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 148 del TUIR e dall’articolo 4 del decreto IVA a condizione che:

- siano fiscalmente qualificati come enti non commerciali;
- **provvedano ad inviare la comunicazione di dati e notizie all’Agenzia delle Entrate** (Modello EAS).

***conseguentemente ...***

... per continuare a fruire delle suddette agevolazioni fiscali, occorre l’invio del modello EAS che mira a fornire all’Amministrazione finanziaria elementi e informazioni utili a contrastare l’uso fiscalmente improprio dello strumento associativo.

Il mancato invio del modello comporta il venir meno delle agevolazioni fiscali e, in particolar modo, della previsione di irrilevanza fiscale delle quote associative percepite, sia ai fini delle imposte dirette che dell’Iva.

***le associazioni che devono presentare il modello EAS (intero o semplificato)***

Il nuovo adempimento riguarda **tutte le associazioni religiose**

1. *sia quelle che si limitano a riscuotere dai soci le sole quote o contributi associativi,*
2. *sia quelle che prevedono corrispettivi specifici o quote aggiuntive in funzione delle maggiori prestazioni effettuate nei confronti dei soci (ad es. servizi funerari e/o cimiteriali).*

*Infatti la Circolare n. 12/E del 09.04.2009 afferma: «l'onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che, in applicazione al comma 1 dell'art. 148 del T.U.I.R., si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell'attività istituzionale svolta dai medesimi».*

*Analogamente il Provvedimento del 2 settembre 2009 indica, quali soggetti tenuti alla presentazione del modello, «gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di de-commercializzazione previste dagli articoli 148 del T.U.I.R. e 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del D.P.R. 633 del 1972».*

***le associazioni che possono presentare un modello semplificato***

L'Agenzia delle Entrate, ricordando che la ratio della norma «risponde all'esigenza di conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti in modo che l'azione di controllo fiscale possa concentrarsi sulle pseudo-associazioni con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell'interesse degli associati» e richiamando «ragioni di semplificazione a carico dei contribuenti», ha ritenuto che «qualora i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso di un'Amministrazione pubblica» sia necessario «evitare inutili duplicazioni di comunicazione dei medesimi dati e notizie».

La Circolare 45/2009 ha, quindi, identificato ***una serie di associazioni ammesse a presentare il Modello EAS in forma semplificata:***

- le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali di cui all'articolo 7 della L. 383/2000;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. 266/1991;
- le associazioni dotate di personalità giuridica e quindi iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome;
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'Interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese (*es. Confraternite e associazione civilmente riconosciute o riconosciute solo dall'Autorità ecclesiastica e fornite almeno di uno statuto approvato*).

### ***le associazioni esonerate o escluse***

Non tutte le associazioni sono tenute all'adempimento dell'invio della comunicazione; l'articolo 30 del D.L. 185/2008 ne prevede l'esonero per:

- le associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991;
- le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che non svolgono attività commerciali;
- le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, iscritte nei registri regionali e delle province autonome, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al Decreto del Ministero delle finanze 25 maggio 1995;
- **gli enti che non hanno natura associativa, come ad esempio le fondazioni;**
- **le associazioni che hanno la qualifica di Onlus**, in quanto sono destinatarie di uno specifico regime di favore; l'esclusione riguarda anche Onlus di diritto, cioè le organizzazioni non governative e le associazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle individuate dal D.M. 25.5.1995;

***Ricordiamo che le parrocchie non hanno natura associativa e, quindi, non sono tenute ad inviare il Modello EAS.***

### ***modalità di presentazione***

Il Modello EAS (reperibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) potrà essere trasmesso esclusivamente per via telematica.

La trasmissione potrà essere effettuata secondo una duplice modalità:

- a) direttamente dall'Associazione vincolata a tale obbligo, attraverso il servizio Entratel (per i soggetti già abilitati), ovvero mediante il servizio telematico Internet (per tutti gli altri soggetti);
- b) a mezzo di intermediari abilitati quali dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, associazioni di categoria, C.A.F.

### ***riferimenti utili***

[www.arcidiocesibaribitonto.it](http://www.arcidiocesibaribitonto.it)

sezione documenti on line dell'Ufficio Amministrativo diocesano

Nome utente: ode8936 Password: Bari2008 (rispettare maiuscole!)